



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Circonvallazione 29 - 09040 FURTEI

(Tel. 0709303733 - Fax 0709305035 - Codice Fiscale 82003600929)

protocollo@pec.comune.furtei.ca.it - www.comune.furtei.ca.it

Prot. n. 2396 del 11/05/2020

ORDINANZA N. 7 DEL 11.05.2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - TUTELA CONTRO I RISCHI PER LA SALUTE
EX ART. 32 L. 883/78 - DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA
DI QUINTA GENERAZIONE PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (5G)**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Autorità Garante per le Comunicazioni, all'esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- le radiofrequenze del 5G risultano inesplorate, mancando uno studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema;
- ritenuto che per la valutazione degli effetti di tale tecnologia sulla salute pubblica occorra riferirsi ai lavori di altri rami dell'amministrazione, ed in particolare:
- secondo atti dell'Istituto Superiore di Sanità lo stato attuale delle conoscenze non consente di valutare i possibili effetti sulla salute del campo elettromagnetico associato a tale nuova tecnologia (I.S.S., luglio 2019, Lagorio S., Anglesio L., D'Amore G., Marino C., Scarfi M., Radiazioni a Radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche p. 20);
- la International Agency for Reserch on Cancer come riferito dall'ISS nel rapporto Istisan 19/11 ha indicato come potenzialmente cancerogeni i campi elettromagnetici delle radiofrequenze;
- secondo il Comitato Scientifico della Commissione Europea su salute, Ambiente e rischi emergenti sono necessari approfondimenti per capire se l'esposizione ai campi elettromagnetici in argomento possa avere effetti biologici indesiderati (Scientific Committee on Health, Enviromental and Emerging Risks, dic. 2018 p. 14);
- considerato che, in base a quanto noto, alcune autorità estere, in Belgio e Svizzera, hanno bloccato la sperimentazione in argomento a causa della mancanza di elementi certi sulla sicurezza della nuova tecnologia;

Considerato che alcuni studi dimostrano il rischio cambiamenti fisiologici correlati ai campi elettromagnetici in soggetti con sensibilità particolari (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018), e che pertanto è necessari garantire pari opportunità di vita alle suddette categorie di persone le quali sono equiparabili ai disabili (Parlamento Europeo del 2009 e Assemblea del Consiglio 1815/2011);

Considerato che il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 2009, e l'Assemblea del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione n. 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

- Viste le seguenti pronunce nonché i risultati elaborati dagli Istituti specializzati:
- TAR Roma (Lazio), sez. III, 15/01/2019, n.500 che, riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", ha condannato i Ministeri della salute, dell'ambiente e della pubblica istruzione a promuovere una

adeguata campagna informativa avente ad oggetto “l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”;

- Corte d’Appello di Torino, sez. Lavoro, che con la recente sentenza del 14.01.2020 ha confermato il nesso causale tra uso del telefono cellulare e sviluppo del neurinoma acustico destro;
- National Technology Program che con il rapporto del 01.11.2018 ha riscontrato una “chiara evidenza che, i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenze Sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore” ed inoltre “alcune evidenze di tumore al cervello ed alle ghiandole surrenali”;
- Nel marzo 2018, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha confermato sostanzialmente i risultati del National Technology Program;

Dato atto del documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, afferma che il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ed ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione del 5G

Considerato che, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica (integrità fisica), spetta al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all’art.32 della Costituzione, adottare gli opportuni provvedimenti, nonchè assumere ogni misura e cautela per ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico, le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Considerato il c.d. “principio di precauzione” di cui all’art. 191 del T.F.U.F prevede l’inibizione di politiche o azioni anche solo potenzialmente dannose per il pubblico o l’ambiente, ancorchè manchino evidenze scientifiche consolidate e che tale principio è stato ripetutamente confermato in numerose sentenze (Cons. Stato, sez. III, 01.07.2019 n.4509, Cass. Civ. sez. I, 10.04.2019 n. 10018; Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019 n. 2790, Cons. St., sez VI, 25.01.2018, n. 502; Corte Cost. 18.01.2018, n.5 Corte Giustizia UE, sez. I, 04.03.2015, n. 534; Tar Parma, sez. I, 10.02.2015, n. 41);

Visti gli artt. 1 comma 1, lett. a; 2 comma 4; 3 comma 1 lett. b; 5 comma 3 lett. b; 8 comma 1 lett. f, comma 2; 9 commi 2, 15 della L. 22.02.2001 n. 36 che evidenziano la preoccupazione del legislatore per la salvaguardia della salute;

- che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che l’1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge che esistono anche “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” correlati alle tecnologie 2G e 3G, mentre risulterebbe si voglia introdurre, in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

Tanto premesso, visto e considerato

Visti:

- gli artt. 32 e 118 Cost.;
- l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833;
- l’art. 174, comma 2, T.U.E.;
- l’art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 che impone il principio di precauzione e prevenzione con riferimento ai possibili deterioramenti ambientali
- gli artt. 54 c.4 e 50 D.L.gs 267/2000;

Ritenuto che la sicurezza della nuova tecnologia applicata alle telecomunicazioni (c.d. 5G) non risulta provata oltre ragionevole dubbio, e che vi sono indici in senso contrario;

Considerato che in tali situazioni la legislazione amministrativa prevedere misure cautelari inibitorie, specie allorquando tra gli interessi da contemperare vi è la salute pubblica, tendenzialmente prevalente sugli altri interessi (tra cui quello di una migliore comunicazione elettronica);

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Tanto premesso, visto e considerato

ORDINA

a chiunque di astenersi dalla sperimentazione, installazione e attivazione, in qualsiasi forma, del 5G nel territorio del Comune di Furtei nonché tutte le iniziative che possano produrre effetti nel suddetto territorio, fino a nuova disposizione in attesa che le autorità preposte, scientifiche e sanitarie, attestino che tale tecnologia non è dannosa per la salute e per l'ambiente oltre ogni ragionevole dubbio ed **in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea;**

DISPONE

Di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

Autorità Garante delle comunicazioni
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Salute
Ministro dello Sviluppo economico
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministro dell'Interno
UTG - Prefettura di Cagliari
Presidente della Giunta Regionale della Sardegna
Ufficio Tecnico Comunale
Comando Stazione Carabinieri di Furtei
Provincia Sud Sardegna
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

la responsabilità del procedimento in capo al Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

Avverte

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 650 cp salvo che non costituisca più grave reato e fermo l'obbligo al risarcimento del danno;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

al Tar Sardegna entro 60 gg dalla pubblicazione ai sensi della L. 1034/71;

al Capo dello Stato entro 120 gg dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Addì, 11.05.2020

Il Sindaco
Dott. Nicola Cau